

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

Il Collegio, composto dai sigg. giudici

Dott. Ettore Capizzi	Presidente
Dott.ssa M.Luparelli	giudice rel.
Dott. Luca Ghedini Ferri	giudice

ha emesso la seguente

Ordinanza

tra

Mega Trends Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele Guerriero e
Alfredo Trotta del foro di Viterbo

reclamante

contro

**A.D.U.C. - Associazione per i Diritti degli Utenti e dei
Consumatori**, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv. Emanuela Bertucci e Avv. Claudia Moretti del foro di
Firenze e domiciliata per la presente causa presso lo studio
dell'avv. Maria Cristina Tulli in Viterbo, via I Maggio, 4 come
da mandato in calce all'atto di reclamo



resistente

Letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento reso il 15.4.2010 con il quale veniva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto alla eliminazione e rimozione del forum internet intitolato "megatrends pomezia" pubblicato sul sito web dell'associazione Aduc;

letta l'ordinanza impugnata , che ha escluso la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*;

esaminati gli atti e le rispettive difese delle parti

Osserva

Va condiviso l'iter argomentativo del giudice di prime cure il quale ha motivato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria che un forum web si configura come luogo virtuale in cui gli utenti si scambiano opinioni su argomenti disparati senza esercitare attività giornalistica, nel senso genuino di informare . Muovendo da tale caratterizzazione del forum web, la Corte di Cassazione ha escluso che ai forum e newsgroup su internet si applichino le norme sull'editoria e sulla stampa, che appuntano in capo al direttore di testata un obbligo di controllo preventivo su quanto verra' pubblicato sul giornale (sia esso cartaceo o online) (in questo senso Cassazione penale sez. III, 10535/09 che esclude che i forum possano inquadarsi nelle pubblicazioni editoriali ed afferma che vadano assimilati ad un'area, ad uno spazio liberamente e



direttamente accessibile. (Tribunale di Firenze ordinanza 22 febbraio 2010) *Il forum non e' una pubblicazione con una propria identita' editoriale, quale puo' essere un media a mezzo stampa, una trasmissione radiotelevisiva o giornalistica ma e' un luogo aperto, accessibile a tutti, ove la comunicazione fra soggetti si realizza senza mediazione se non quella tecnica; " e' una bacheca della piazza virtuale sulla quale il controllo in entrata non e' materialmente possibile se non a prezzo del sacrificio della sua preziosa qualita'". "Per tale ragione sul forum il responsabile del sito non puo' effettuare un filtro preventivo sul contenuto della comunicazione come imposto invece dalla legge sull'editoria per le pubblicazioni diffuse anche con il mezzo elettronico".*

- Per il forum web per contro la disciplina dettata dal d.lgs. 70 del 2003, (l'art. 17) stabilisce che il gestore di un sito internet è responsabile di quanto scritto da terzi nei forum presenti sul proprio sito se non provveda ad eliminare i commenti lesivi segnalati dal soggetto che si ritiene diffamato (d.lgs. n. 70 del 2003, art. 17).
- Esclusa pertanto la responsabilita' preventiva del gestore del sito internet in ordine a quanto gli utenti pubblicano sul forum, egli ha l'onere - su segnalazione dell'interessato che si ritiene diffamato - di provvedere alla cancellazione delle espressioni diffamatorie.



- Nel caso in esame risulta per tabulas che l'Associazione Aduc ha provveduto ad eliminare, su richiesta della parte offesa, le espressioni potenzialmente lesive.

Rileva altresì il Collegio che il forum in questione non appare contenere espressioni diffamatorie dotate della valenza lesiva ravvisata dal reclamante.

Deve vieppiù evidenziarsi, come correttamente sottolineato dalla difesa del reclamato, che il forum "megatrends pomezia" risulta provenire dall'iniziativa di un utente, corrispondente al nickname "Gennaro" che ha inserito il primo intervento e non dalla associazione titolare del sito internet, sul quale chiunque può aprire un forum su un nuovo argomento ed inserire il primo intervento.

Ritenuto, nel caso di specie, non sussistente la responsabilità dell'Aduc, poiché le espressioni contenute nel forum non sono diffamatorie e perché il gestore Aduc ha - correttamente - operato su segnalazione, la rimozione delle stesse, il reclamo va rigettato. La natura della questione suggerisce l'opportunità di compensare tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.


Rigetta il reclamo e compensa le spese processuali.

Viterbo, 23.9.2010

Il Giudice est.



Il Presidente



DEPOSITATO
Viterbo 23.9.2010